

# IMU 2022

I versamenti IMU per l'anno 2022 dovranno essere effettuati sulla base delle aliquote approvate con delibera consiliare n. 9 del 15/02/2022 e seguendo le rispettive scadenze:

1° rata(acconto): entro il 16 giugno

2 ° rata (saldo): entro il 16 dicembre

Codice ente da indicare nel modello F24: **C529**

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
<i>Abitazioni principali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze come individuate dalla normativa statale (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)</i>	<i>0,6% con detrazione € 200,00</i>
<i>Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.</i>	<i>1,05% con detrazione € 200,00</i>
<i>Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986</i>	<i>0,97%</i>
<i>Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società -</i>	<i>0,97%</i>
<i>Immobili locati</i>	<i>0,97%</i>
<i>Altri immobili</i>	<i>1,05%</i>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, come 3-bis, del D.L. 557/1993</i>	<i>0,1%</i>
<i>Terreni agricoli, non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del Dlgs. 99/2004</i>	<i>1,05%</i>

## CHI DEVE PAGARE

Sono soggetti al pagamento dell'IMU:

- coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;

- il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
- il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall'art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
- l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
- i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
- i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione;

- **ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**

Non è dovuta IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze per un massimo di tre, una per categoria (C2-C6-C7), ad eccezione di quelle relative alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggette all'imposta.

- **CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)**

**A partire** dall'anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, **residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 743, della legge 30 dicembre 2021, n. 234**, è ridotta nella misura del 37,5%

- **TERRENI**

Sono confermate le esenzioni relative ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), e quelli ricadenti in aree montane.

**.FABBRICATI RURALI STRUMENTALI**

Dal 1° gennaio 2020, l'IMU è dovuta sui fabbricati rurali strumentali, finora esenti dal 2014 e soggetti soltanto alla TASI con aliquota massima dell'1 per mille. Adesso, i suddetti fabbricati risultano soggetti all'IMU.

**FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA ( "BENI MERCE") art. 1 comma 751 della legge n. 160/2019**

**A partire dal 2022**, tali beni, fino a quando permane la destinazione alla vendita e non sono locati, sono **esenti** dall'Imu.

## **ENTI NON COMMERCIALI**

Gli enti non commerciali, di cui al comma 759, lettera g della legge n. 160/2019, devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 30 giugno di ogni anno, indipendentemente dal fatto che si siano registrate o meno variazioni.

## **MODALITA' DI VERSAMENTO**

I versamenti dell' IMU per l'anno 2022 dovranno essere effettuati con modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

- 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze (per immobili di categoria A1, A8, A9)
- 3914 IMU per i terreni
- 3916 IMU per le aree fabbricabili
- 3918 IMU per gli altri fabbricati
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3939 immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita- BENI MERCE
- 3925 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
- 3930 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

Il modello F24 è disponibile on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Il pagamento dell'F24 può essere effettuato presso uffici postali, banche e on line.